



POR FESR 2014 - 2020

ASSE I

RICERCA E INNOVAZIONE

Azione 1.1.1.

**AVVISO A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE**

2020

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Risorse
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Oggetto degli interventi
 - Art. 4.1. - Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
 - Art. 4.2. - Pertinenza con RIS3
- Art. 5 – Misura e regime delle agevolazioni
- Art. 6 - Spese ammissibili a contributo
 - Art. 6.1. - Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese
 - Art. 6.2. - Spese ammissibili
 - Art. 6.3 - Spese escluse
- Art. 7 – Compilazione e invio delle domane di ammissione
 - Art. 7.1 – Accreditoamento impresa
 - Art. 7.2 – Compilazione delle domande di ammissione
 - Art. 7.3 – Invio delle domande di ammissione e termini
 - Art. 7.4 – Assistenza tecnica alla compilazione e all’invio delle domande e responsabilità
- Art. 8 – Modalità di esame delle domande
 - Art. 8.1 Ammissione formale
 - Art. 8.2 Determinazione indice di priorità
 - Art. 8.3 - Istruttoria valutativa
 - Art. 8.4 – Esiti della valutazione e concessione del contributo
- Art. 9 – Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo
 - Art. 10.1– Erogazione anticipo del contributo
 - Art. 10.2 – Erogazione saldo del contributo
- Art. 11 – Divieto di cumulo
- Art. 12 – Variazioni
- Art. 13 – Obblighi per i beneficiari
- Art. 14 – Controlli in loco e ispezioni
- Art. 15 – Revoca dei Contributi
- Art. 16 - Informazioni sul procedimento amministrativo
- Art. 17 – Disposizioni finali
- Art. 18 – A chi rivolgersi per informazioni

ALLEGATI

- Allegato 1 - Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato 2 - Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica individuati nella RIS 3 Umbria
- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
- Allegato 4 - Richiesta di ammissione
- Allegato 5 - L’impresa
- Allegato 6 - Il Progetto di R&S
- Allegato 7 - Tabelle determinazione dei costi agevolabili
- Allegato 8 - Dichiarazione Indice di Priorità
- Allegato 9 - Elenco lauree discipline tecnico-scientifiche

Allegato 10 - Linee guida in materia di ammissibilità della spesa
Allegato 11 - Criteri per la valutazione tecnico-scientifica
Allegato 12 - Definizione PMI
Allegato 13 - Informativa Privacy
Allegato 14 - Accordo con università e centri di ricerca
Allegato 15 - Accordo con Start up innovativa/PMI innovativa

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, del Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", così come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018. L'Avviso è inoltre emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del POR FESR Umbria 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929 e di quanto disposto dalla D.G.R. n. 869 del 02/08/2018.
2. Il presente Avviso è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese ed ha come obiettivo di proseguire nell'azione di stimolo al rilancio dei processi interni connessi alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) - di cui alla Deliberazione n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo.
3. In particolare, in linea con l'Azione 1.1.1 dell'Asse I del POR FESR 2014-2020 e con la leva n.1 "Sostenere la valorizzazione dei risultati della ricerca conseguiti nella regione" della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (RIS3) il presente Avviso mira a fornire uno strumento volto a sviluppare una cultura della valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema produttivo regionale.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziare secondo quanto disposto dalla D.G.R. 1200 del 09/12/2020, ammontano a € 3.624.000,00 e trovano copertura finanziaria nelle risorse del POR FESR Umbria 2014-2020 Azione 1.1.1 secondo le disponibilità del Bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le micro, piccole, medie e grandi imprese extra agricole, individuate secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i., che siano in possesso alla

data di trasmissione della domanda di agevolazione di almeno una unità produttiva, sede dell'intervento per il quale si richiede agevolazione sul presente Avviso, ubicata nel territorio della regione Umbria come risultante da visura camerale.

La sede oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale, deve risultare attiva e possedere, al momento della presentazione della richiesta di agevolazione, un codice di attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell'Allegato 1.

2. Le imprese, così come definite al comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione della domanda, devono essere:
 - a. già costituite nella forma giuridica di società di capitali da almeno 3 anni ed iscritte pertanto nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - b. attive e non sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad accordi di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente degli articoli 67 e 182 bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.);
 - c. operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria ecc.) né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
 - d. in regola con la normativa antimafia (D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161);
 - e. in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto;
 - f. in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
 - g. operanti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità tra uomo e donna, contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
3. Le imprese inoltre, non devono:
 - a. aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo (D.L. n.83/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 134);
 - b. presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c. presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.;
4. Non sono ammesse ai benefici le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014.
5. Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli all'esito delle quali il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti a definire nuovi prodotti e/o processi negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3).

Art. 4.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale

1. I progetti dovranno comprendere spese relative a Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale così definite:

- «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

2. Le attività di ricerca industriale sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale dei costi ammessi del progetto elevabile fino al massimo del 35% nei seguenti casi:
 - maggiorazione del 2,5% se nella realizzazione del progetto è prevista una collaborazione con un'impresa start up innovativa ai sensi del D.L. 179/2012 e s.m.i. o con una PMI innovativa ai sensi del D.L. 3/2015 e s.m.i.;
 - maggiorazione del 2,5% se nella realizzazione del progetto è prevista una collaborazione con un «Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati» così come definito ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014.

Le due maggiorazioni sono cumulabili.

In sede di presentazione della richiesta di agevolazione dovrà essere inoltrato l'allegato 15) Accordo con l'impresa start-up innovativa/PMI innovativa" e/o l'allegato 14) Accordo con università e centri di ricerca.

- Le maggiorazioni di spesa relative alla ricerca industriale di cui al punto precedente non saranno riconosciute all'impresa beneficiaria qualora non siano soddisfatte le condizioni sopra descritte. Pertanto – in sede di ammissione e rendicontazione del saldo – la proporzione sarà rideterminata tra le componenti ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Art 4.2. – Pertinenza con la RIS 3

- Il progetto presentato dovrà essere pertinente ad uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3, così come deve essere evidenziato nel paragrafo inserito all'interno dell'allegato 2.
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modificazioni, è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). Tale documento risulta reperibile al link <https://www.regione.umbria.it/documents/18/16781159/ris+3+completa+ad+aprile+2019/c9739ad8-4fa0-487d-b31e-075c0901f9e1>
- Gli ambiti prioritari che caratterizzano il sistema produttivo regionali sono: Scienze della vita, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica Intelligente/Aerospazio, Energia, Made in Italy Design Creatività e Smart Secure and Inclusive Communities.
Nell'Allegato 2 si riportano le aree di specializzazione tecnologica della RIS3 Umbria dove, per ciascuna delle stesse, si specificano le relative traiettorie tecnologiche.
- La pertinenza del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sarà valutata nell'ambito dell'istruttoria valutativa, la mancanza di tale requisito costituisce motivo di non ammissibilità dello stesso.

Art. 5 – Misura e regime delle agevolazioni

- L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili nel rispetto del regime d'aiuto istituito con D.G.R. n. 145/2015, così come integrato con D.G.R. n. 408 del 19/04/2016, regolarmente comunicato alla Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal REG. (UE) n. 651/2014, dei massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea e di quanto disposto negli articoli successivi, secondo le percentuali previste nella seguente Tabella:

TIPOLOGIA DI IMPRESA BENEFICIARIA	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIMENTALE	MAGGIORAZIONE COLLABORAZIONE START UP/PMI (VEDI COMMA 2)
Micro e Piccole	65%	40%	+ 2,5% collaborazione con start-up/PMI e/o + 2,5% incremento occupazionale
Medie	55%	30%	
Grandi	45%	20%	

2. E' prevista una maggiorazione di contributo pari al:
- 2,5% qualora il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale preveda l'acquisizione di "servizi di consulenza" da parte di un'impresa start up innovativa ai sensi del DL.179/2012 e s.m.i. o con una PMI innovativa ai sensi del D.L. 3/2015 e s.m.i. - risultante da visura camerale - per un importo di spesa ammessa e da realizzare maggiore del 5% del costo complessivo del progetto approvato. In sede di presentazione della richiesta di agevolazione dovrà essere inoltrato l'allegato 15) Accordo con l'impresa start-up innovativa/PMI innovativa";
 - 2,5% qualora il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale preveda l'assunzione a tempo indeterminato di almeno una unità di personale a partire dal giorno successivo a quello di avvio del progetto medesimo, che siano in possesso di diploma di istituti tecnici sperimentali o laurea magistrale in discipline tecnico scientifiche (così come elencate nell'allegato 9).
- Le due maggiorazioni sono cumulabili.
3. Le maggiorazioni di contributo di cui al punto precedente non saranno erogate all'impresa beneficiaria qualora, come risultante dalla documentazione di rendicontazione del saldo che sarà presentata, risultino non soddisfatte le rispettive condizioni per le quali erano state inizialmente concesse.

Art. 6 – Spese ammissibili a contributo

Art. 6.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013 e s.m.i., nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.
2. Le spese ammissibili, relative agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo:
 - dovranno riferirsi esclusivamente ad una specifica unità locale ubicata nel territorio della regione Umbria già in possesso da parte dell'impresa alla data di trasmissione della domanda di agevolazione e risultante dalla visura camerale;
 - dovranno essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Avviso.
3. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati¹ dall'impresa dopo la presentazione della richiesta di agevolazione a valere sul presente Avviso e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di avvio del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale così come definito al successivo art. 9. A tal fine si considera la data risultante dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal sistema informatico di cui al successivo articolo 7.3.
4. L'importo della spesa complessiva del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale indicato in domanda e successivamente verificato a seguito di istruttoria

¹ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene/materiale, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene e/o del servizio).

economico – finanziaria e tecnico - scientifica nonché in sede di rendicontazione ai sensi del successivo art. 10, dovrà essere compreso entro i seguenti limiti minimo e massimo:

SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
€ 130.000,00	€ 1.500.000,00

5. Il mancato raggiungimento del limite minimo di spesa ammissibile è causa di esclusione dalla richiesta di agevolazione. Tale condizione dovrà essere mantenuta anche in sede di rendicontazione finale dell'intervento pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 6.2 – Spese ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

a) Spese per personale dipendente di ricerca

Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) impiegato nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto agevolato, regolarmente censito e attribuito all'unità locale di localizzazione dell'intervento medesimo dell'impresa (come risultante dalle dichiarazioni obbligatorie INPS).

Per le spese del personale impegnato nel progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si applicano le opzioni di semplificazione dei costi con riferimento alla rendicontazione a costi standard, secondo quanto stabilito con Determinazione Direttoriale n. 7480/2018 e di seguito riportato:

LIVELLO	COSTO
ALTO	€ 75,00
MEDIO	€ 43,00
BASSO	€ 27,00

Le fasce di costo corrispondenti ai tre livelli di inquadramento del personale sono di seguito definite:

TIPOLOGIA	LIVELLO
ALTO	Livello dirigenziale
MEDIO	Livello di quadro
BASSO	Livello di impiegato/operaio

b) Costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari.

In questa tipologia di spesa sono inclusi i costi di ammortamento per le strumentazioni, attrezzature e/o macchinari di nuovo acquisto in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale.

Le modalità di calcolo della quota sono riportate nell'allegato 10) linee guida in materia di ammissibilità della spesa;

c) Servizi di consulenza

Questa voce di costo comprende le spese per consulenze strumentali all'attività di impresa, direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In particolare verranno incluse:

- spese per consulenze esterne specialistiche rese da istituti universitari e centri di ricerca pubblici o da strutture specializzate organizzate in forma d'impresa la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta o da professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e professionale evidenzia adeguate competenze in materia, strumentali all'attività di impresa;
- prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove/test, ecc...);
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

Nel caso di consulenze affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata i costi per attività svolte dall'amministratore unico non possono essere ammessi indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere. Negli altri casi (attività svolta da amministratore delegato, membri del Consiglio di amministrazione, soci, ecc.), possono essere ammessi i costi delle attività svolte da tali persone fisiche qualora le competenze tecniche possedute ne giustifichino l'utilizzo nell'ambito del progetto. In tal caso, deve essere redatta apposita lettera di incarico che deve specificare le motivazioni tecniche e la durata dell'incarico, le attività da svolgere, nonché il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto ad altri emolumenti percepiti dall'impresa finanziata e allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto. Tali costi possono essere imputati solo alla voce "servizi di consulenza" e solo in presenza di un contratto di consulenza. Sono escluse le consulenze rese nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.

Le spese per servizi di consulenza non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

d) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca

Questa voce comprende l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc...).

e) Spese generali

Questa voce comprende le spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura massima del 15% dei costi relativi al personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i.

2. Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto dall'Avviso. Per tutte le spese è sempre

escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., alle spese di spedizione e di trasporto, ai bolli e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

3. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore ad € 500,00 al netto di IVA.
4. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere attivate almeno due tipologie di spesa tra le seguenti: spese per il personale, costo delle strumentazioni attrezzature e/o macchinari, servizi di consulenza e materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca. Tale condizione – pena la revoca dell'intero contributo concesso - deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione delle spese agevolate.

Art. 6.3 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a) relative ad interventi non ricompresi nel periodo di realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, così come definito al successivo art. 9;
 - b) regolate con modalità diverse da quelle previste all'art. 10.2, comma 2 (ad esempio pagamenti in contanti, compensazioni, cessione di beni, etc...);
 - c) relative a beni usati;
 - d) effettuate e/o fatturate dall'amministratore unico dell'impresa beneficiaria;
 - e) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado) fatta eccezione per le spese di consulenza se effettuate secondo le modalità riportate all'art. 6.2. lettera c) del presente Avviso.

Art. 7 - Compilazione e invio delle domande di ammissione

Art. 7.1 – Accreditoamento impresa

1. Ai fini della compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni l'impresa dovrà disporre:
 - a) dell'accreditamento al Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID che si ottiene accedendo al portale <http://www.spid.gov.it>;
 - b) di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
 - c) del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.
 - d) di una marca da bollo da € 16,00.

Art. 7.2 – Compilazione delle domande di ammissione

1. La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 10:00 del 20/01/2021 e fino alle ore 12:00 del 20/03/2021 utilizzando

esclusivamente il servizio on line raggiungibile all'indirizzo <https://serviziinrete.regione.umbria.it/>.

2. Durante la compilazione della domanda di ammissione dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati a pena di esclusione della domanda medesima:
- a) l'impresa (allegato 5)
 - b) il progetto di R&S (allegato 6)
 - c) le tabelle determinazione dei costi agevolabili (allegato 7)
 - d) la dichiarazione indice di priorità (allegato 8)
 - e) dichiarazione necessaria ai fini della acquisizione della certificazione antimafia di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rese utilizzando i modelli di cui all'Allegato 3 solo per i beneficiari iscritti al registro imprese.

Devono inoltre essere inseriti anche i seguenti allegati ai fini della dimostrazione del punteggio e/o per la maggiorazione del contributo:

- I. documentazione attestante la presenza di occupazione qualificata così come prevista all'art. 8.2 comma 1 lett. b);
- II. accordo per l'affidamento dell'incarico all'Università/centro di ricerca e/o all'impresa start-up innovativa o PMI innovativa per le attività relative al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- III. copia dell'eventuale domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale presentata o del brevetto nazionale, europeo o internazionale eventualmente ottenuto negli ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

Si precisa che tutti gli allegati a,b,c,d, prima dell'inserimento nell'apposita sezione, dovranno essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa dichiarante, con la conseguente generazione dei corrispondenti file con estensione.p7m. Il sistema non consentirà l'inserimento di documenti non firmati digitalmente e con estensione diversa dal p7m.

3. I dati riportati nelle tabelle n. 3.6 e n. 3.7 dell'allegato 7 – Tabelle per la determinazione dei costi agevolabili, dovranno essere riportati nella tabella inserita nella richiesta di ammissione. In caso di non coincidenza dei valori riportati nelle due distinte tabelle saranno ritenuti validi i valori portati nella tabella inserita nella richiesta di ammissione.
4. Terminata la compilazione di tutte le sezioni previste, il richiedente potrà tramite il sistema generare il file "richiesta di ammissione alle agevolazioni", tale modulo conterrà sia la descrizione del progetto che l'indicazione degli allegati inseriti.

Il contenuto della domanda di ammissione alle agevolazioni è fornito a titolo di fac simile in allegato al presente avviso. Il modello originale generato dal sistema potrebbe differire nell'aspetto grafico.

Seguendo le istruzioni riportate nel sistema si potrà firmare digitalmente il modello da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo generando conseguentemente il corrispondente file con estensione. p7m.

Solo a questo punto sarà possibile completare la fase di compilazione della domanda di contributo. A tal fine è necessario fare l'upload del file "Richiesta di ammissione", firmato digitalmente, nell'apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul pulsante "Completa compilazione".

Con questa operazione la domanda diventa definitiva e pronta per la successiva trasmissione.

A seguito del completamento della fase di compilazione la domanda precedentemente disponibile nella Sezione “Pratiche da completare” sarà resa disponibile nella Sezione “Pratiche da presentare”

5. Il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione disponibile nella propria Home del fascicolo.

Attenzione: la ricevuta di compilazione non costituisce ricevuta della presentazione della richiesta di agevolazione, ma contiene il codice univoco alfanumerico identificativo della domanda necessario per la successiva fase di trasmissione che deve avvenire esclusivamente attraverso il portale <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>.

Una volta effettuata la trasmissione con esito positivo, la domanda viene spostata dalla Sezione “Pratiche da presentare” alla Sezione “Pratiche presentate”. All’interno del fascicolo dell’istanza sarà reperibile a questo punto la ricevuta dell’avvenuta trasmissione che riporterà il timestamp di trasmissione e il numero di protocollo assegnato dal Sistema di protocollazione della Regione Umbria.

6. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni, nell’apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L’impresa richiedente i benefici dovrà conservare una copia cartacea della richiesta di ammissione sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata, e conservata indipendentemente dall’esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una richiesta di agevolazione. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.

Art. 7.3 – Invio delle domande di ammissione e termini

1. L’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del 27/01/2021 e fino alle ore 12:00 del 20/03/2021 accedendo all’indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> indicato nella ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione. Ai fini dell’invio il sistema richiederà l’inserimento del codice univoco alfanumerico identificativo domanda riportato sulla suddetta ricevuta. Qualora l’utente inserisca un codice alfanumerico errato il sistema operativo non consentirà la trasmissione della richiesta di ammissione alle agevolazioni.
2. Si precisa al riguardo che l’invio della domanda di contributo potrà essere effettuato anche da soggetto diverso dal compilatore e che per l’effettuazione della trasmissione non è richiesto il preventivo accesso SPID.
3. A seguito dell’invio verrà visualizzata la schermata di avvenuta trasmissione con indicate la data e l’ora di trasmissione che determinano l’ordine cronologico di presentazione delle domande che sarà eventualmente utilizzato così come previsto ai sensi del successivo art. 8.4 comma 1. Nella Sezione “Pratiche presentate” sarà sempre disponibile la ricevuta della avvenuta trasmissione che riporterà il timestamp di trasmissione e il numero e la data di protocollazione della domanda di agevolazione presentata.

4. Ai fini della validità legale della richiesta di ammissione alle agevolazioni fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sul portale <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le richieste di agevolazione trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).
5. Costituisce causa di esclusione e pertanto la richiesta di agevolazioni non sarà sottoposta ad istruttoria valutativa:
 - a) la compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse da quelle indicate all'art. 7.2 e 7.3;
 - b) l'upload sul sistema della richiesta di ammissione alle agevolazioni compilata con modalità diverse da quelle indicate all'art. 7.2;
 - c) la mancata apposizione, sulla richiesta di ammissione alle agevolazioni, della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente oppure l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
 - d) l'apposizione sulla richiesta di agevolazione della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante;
 - e) la trasmissione della richiesta di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1;
 - f) la trasmissione di una richiesta di ammissione alle agevolazioni contenenti dati diversi da quelli presenti sul sistema di compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni;
 - g) la trasmissione di una richiesta di ammissione alle agevolazioni contenente spese per un valore complessivo inferiore ai limiti previsti nell'art. 6.1;
 - h) l'invio, entro i termini previsti al precedente comma 1, di una successiva richiesta di ammissione da parte della medesima impresa. In questo caso sarà considerata ricevibile soltanto l'ultima richiesta di ammissione presentata che sostituisce ed annulla tutte quelle precedentemente inviate.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti dal responsabile del procedimento tramite PEC e le relative informazioni dovranno essere inviate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, riportando obbligatoriamente nell'oggetto della nota la denominazione dell'avviso. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento.
7. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 7.4 – Assistenza tecnica alla compilazione e all'invio delle domande e responsabilità

1. L'assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle 14.40 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Service Desk (n.ro verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email servicedesk@umbriadigitale.it).

E', tuttavia, garantito il suddetto servizio di assistenza anche nell'ultimo giorno utile per presentare le domande di contributo.

2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.
3. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Durante le fasi di compilazione e di invio delle domande di ammissione alle agevolazioni a contributo il Responsabile di Umbria Digitale S.c.a.r.l., in caso di accertata anomalia tecnologica del sistema informatico, adotterà ogni tempestiva misura tecnica che sarà ritenuta idonea al ripristino del sistema stesso.
4. Verrà data tempestiva comunicazione alle imprese, in tempo reale, tramite il sistema stesso, dell'avvenuta anomalia del sistema informatico, del tempo di sospensione dello stesso e dell'ora e/o giorno di ripristino del sistema.
5. La Regione, informata in tempo reale dell'anomalia da parte del Responsabile di Umbria Digitale S.c.a.r.l. potrà adottare eventuali modificazioni dei termini di ora e giorno iniziali e finali di trasmissione delle richieste di ammissione alle agevolazioni.
6. Le imprese esonerano la Regione Umbria e il Responsabile di Umbria Digitale Scarl da ogni responsabilità relativa ad anomalie tecnologiche causate da malfunzionamenti della rete informatica e/o delle connessioni alla stessa, nonché per danni che dovessero subire a causa di malfunzionamenti o difetti legati ad un accesso e/o utilizzo improprio dei predetti sistemi informatici, inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, i danni derivanti dalla mancata partecipazione alla gara telematica o dall'impossibilità di proseguire la partecipazione alla stessa.
7. L'amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda, dovuto a malfunzionamento del server della Regione Umbria, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito www.regione.umbria.it e agli indirizzi <https://serviziinrete.regione.umbria.it/> e <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese. La Regione non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 8 – Modalità di esame delle domande

1. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale ai sensi dei successivi artt. 8.1 e 8.2 tesa a verificare la presenza dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità, la correttezza e validità dell'indice di priorità assegnato e le eventuali integrazioni da richiedere.

3. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di istruttoria valutativa ai sensi del successivo art. 8.3.
4. Le istanze pervenute saranno soggette a controllo delle autodichiarazioni fornite ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Art. 8.1 – Ammissione formale

1. Le richieste di agevolazione saranno sottoposte all'istruttoria formale da parte del Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo, secondo l'ordine decrescente dell'indice di priorità dichiarato dall'impresa.
2. L'istruttoria formale ha come oggetto prima di tutto la verifica della correttezza e validità dell'indice di priorità dichiarato, provvedendo, se necessario, alla sua rideterminazione ed al suo ricalcolo tenuto conto che non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda di contributo.
3. L'istruttoria formale prosegue seguendo l'ordine decrescente dell'indice di priorità eventualmente rideterminato con la verifica:
 - del rispetto dei termini e delle modalità di invio della domanda di contributo;
 - della sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3;
 - della completezza della documentazione presentata di cui al successivo comma 4.
4. Le domande di contributo che avranno superato positivamente l'istruttoria formale fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili saranno sottoposte ad istruttoria valutativa così come indicato al successivo art. 8.3.
5. A seguito di istruttoria formale le domande sono escluse e quindi non ammesse all'istruttoria valutativa qualora:
 - la domanda sia presentata in qualsiasi modo diverso rispetto alle modalità previsto al precedente art. 7. Pertanto, è consentita esclusivamente la trasmissione all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> secondo la procedura descritta. Sono escluse le trasmissioni tramite PEC, consegna a mano, raccomandata A.R., email, fax, a mezzo posta, etc.;
 - si verifichi la mancanza della domanda generata in pdf firmata digitalmente dal legale rappresentante;
 - si verifichi la mancata sottoscrizione dei documenti per i quali è prevista la sottoscrizione con la firma digitale;
 - si verifichi la mancanza anche di uno solo dei seguenti allegati: richiesta di agevolazione, l'impresa, il progetto, tabelle per la determinazione dei costi e dichiarazione indice di priorità;
 - si verifichi l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3;
 - l'ammontare della spesa sia inferiore a € 130.000,00.

Art. 8.2 – Determinazione indice di priorità

1. Il punteggio assegnato tiene conto dei seguenti elementi (allegato 8):

a. Solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa (max 48 punti): da calcolare, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di contributo sulla base dei seguenti indicatori:

a1. Indipendenza finanziaria (max punti 24):

Tale indicatore è determinato come valore del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo. (MP/TOT PASSIVO).

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri (MP) è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo al passivo (TOT PASSIVO) è quello del totale del "Passivo".

a2. Sostenibilità economica (max punti 24):

Tale indicatore è determinato da raffronto tra il capitale sociale ed il costo del progetto al netto del contributo pubblico.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati come segue:

- il valore relativo al capitale sociale è quello del totale della voce A - I Capitale sociale con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- il costo del progetto è il valore dell'investimento complessivamente da sostenere per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed indicato nella domanda di contributo e nei suoi allegati;
- il contributo pubblico è il valore complessivo dell'agevolazione richiesta con la domanda di ammissione da presentare a valere sull'Avviso ed indicato nella stessa e nei relativi allegati;

Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	Punteggio
a. Solidità patrimoniale e finanziaria (da ultimo bilancio approvato)	a.1 Indipendenza finanziaria: MP/P MP = mezzi propri P = totale passivo	a.1 < 0,10	4
		$0,10 \leq a.1 < 0,15$	7
		$0,15 \leq a.1 < 0,20$	10
		$0,20 \leq a.1 < 0,25$	15
		a.1 $\geq 0,25$	24
	a.2 Sostenibile economica CN = capitale sociale CP = costo del progetto I = contributo pubblico	CN < CP-I	0
		CN = CP-I	10
		CN > CP-I	24

b. Occupazione di personale altamente qualificato (max punti 15):

Viene assegnato rispettivamente un punteggio pari a:

- 1,5 se trattasi piccola/micro impresa;
- 1 se trattasi di media impresa;
- 0,5 se trattasi di grande impresa;

per ogni unità di personale con le caratteristiche sopra richiamate. Il punteggio viene elevato rispettivamente a:

- 2 se trattasi piccola/micro impresa;
- 1,5 se trattasi di media impresa;
- 1 se trattasi di grande impresa;

se il lavoratore è di sesso femminile. L'unità di personale deve risultare in forza all'impresa alla data di richiesta di agevolazione ed assunta a tempo indeterminato e deve essere in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico scientifiche (così come elencate nell'allegato 9) o di diploma di istituti tecnici sperimentali.

Ai fini della dimostrazione del possesso di uno dei requisiti di cui sopra è necessario fornire copia conforme della documentazione attestante il requisito medesimo.

c. Spese per ricerca e sviluppo (max punti 16):

Tale indicatore è determinato dalla media aritmetica dei rapporti tra i costi per ricerca e sviluppo capitalizzati ed i valori del fatturato degli ultimi tre bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il costi per ricerca e sviluppo capitalizzati sono quelli inseriti nella voce 10 a) "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" del Conto economico e rinvenienti e meglio specificati nella nota integrativa allegata al Bilancio di esercizio;
- il valore del fatturato è quello indicato alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del Conto economico di Bilancio.

Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	Punteggio
Media aritmetica dei rapporti tra i costi per ricerca e sviluppo capitalizzati ed i valori del fatturato degli ultimi tre bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda (d)	$0 \leq d \leq 0,9$	4
	$0,9 < d \leq 0,15$	6
	$0,15 < d \leq 0,2$	8
	$d > 0,2$	16

d. Collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati (punti 5)

Viene assegnato un punteggio qualora il progetto per il quale è richiesto il contributo sia realizzato anche con l'apporto di un «Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati» così come definito ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014:

Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	Punteggio
(Costo dei Servizi di consulenza resi da organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati /costo complessivo del progetto) = d	d > 0,03	5

A dimostrazione della collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati in sede di presentazione della richiesta di agevolazione dovrà essere inoltrato specifico Accordo di collaborazione di cui all'allegato 14.

Tale condizione verrà verificata anche in sede di rendicontazione ai fini del mantenimento del punteggio assegnato.

e. Brevetti (max 10 punti).

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa proponente che abbia, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, ottenuto o depositato un proprio brevetto o una propria domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale:

Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	Punteggio
L'impresa proponente ha, negli ultimi 5 anni, ottenuto o depositato un brevetto o una domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale	Nazionale o Europeo	7
	Internazionale	10

A dimostrazione del punteggio in questione assegnato alla propria domanda di contributo l'impresa deve fornire copia dell'eventuale domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale presentata o del brevetto nazionale, europeo o internazionale eventualmente ottenuto negli ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda medesima.

f. Progetti finalizzati a fronteggiare emergenza epidemiologica COVID 19 (3 punti).

L'indicatore consente di assegnare un punteggio ai progetti finalizzati alla realizzazione di soluzioni innovative per fronteggiare emergenza epidemiologica COVID 19.

g. Impatto di genere: impresa a prevalente composizione femminile (punti 3).

Secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 198/2006 sono imprese a prevalente conduzione femminile le società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. Tale condizione verrà verificata anche in sede di rendicontazione ai fini del mantenimento del punteggio assegnato.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento **Solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa** di cui al comma 1 del presente articolo, i dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi all'ultimo bilancio che risulta approvato e depositato alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso deve utilizzare i dati contabili e le informazioni del bilancio consolidato che risulta approvato alla suddetta data.
3. L'impresa inserirà i suoi dati di competenza nell'allegato 8 e determinerà il proprio indice di priorità da riportare nella richiesta di ammissione.

Art. 8.3 – Istruttoria valutativa

1. Una volta ultimata l'istruttoria formale le domande di contributo, ordinate in base all'indice di priorità assegnato secondo il precedente art. 8.2, saranno sottoposte alla valutazione tecnico scientifica ed economica fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili per l'Avviso. Tale valutazione sarà diretta a verificare:
 - a) l'utilità del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
 - b) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto con particolare riferimento al livello di maturità tecnologica dello stesso (Technology Readness Level - TRL) per almeno pari a 7 (Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo), alla capacità del proponente di poterlo realizzare ed alla verificabilità dei suoi risultati;
 - c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
 - d) la pertinenza a uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3 di cui al precedente art. 4.2.
2. La fase istruttoria di cui al presente articolo, nonché quelle regolamentate dall'art. 10.2, sarà attuata tramite Sviluppo Umbria s.p.a. nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1201 del 10/12/2020.
3. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma, Sviluppo Umbria s.p.a. si avvarrà di esperti esterni di settore scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR e del MISE.

4. La valutazione da parte degli esperti esterni di settore è espressa tramite un giudizio complessivo sintetico attribuito al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e formulato secondo i seguenti criteri e con le modalità di cui all'allegato n. 11:
- A) Qualità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto:
- coerenza con gli obiettivi di sviluppo del proponente e della chiarezza nella definizione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico previsto, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti;
- B) Grado di innovazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto rispetto allo stato dell'arte:
- contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico del soggetto proponente e impatto dei risultati sullo sviluppo del soggetto stesso e sulla sua competitività nazionale e internazionale;
 - livello di maturità tecnologica del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Technology Readiness Level - TRL) almeno pari a 7 e prossimità dello stesso all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati;
- C) Adeguatezza e concretezza degli sviluppi del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sia nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente sia nelle principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dal programma Horizon 2020, dai cluster tecnologici nazionali e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S:
- contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito sia dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3) sia delle principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dal programma Horizon 2020, dai cluster tecnologici nazionali e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.
5. L'istruttoria valutativa dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati avrà esito positivo se gli stessi otterranno un punteggio totale almeno pari a 22 punti. Il mancato raggiungimento della soglia minima definita nell'allegato n. 11 anche in uno solo dei sub-criterio dei criteri sopra indicati comporta la non ammissibilità del Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
6. Nel caso in cui in sede di istruttoria valutativa vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 8.4 – Esiti della valutazione e concessione del contributo

1. A seguito dell'acquisizione degli esiti della valutazione di cui al precedente art. 8.3 inviati alla Regione Umbria da Sviluppumbria s.p.a., sarà elaborata la graduatoria dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria valutativa secondo l'ordine decrescente degli indici di priorità di cui al precedente art. 8.2 a ciascuno riconosciuti ed assegnati. A parità di punteggio sarà assegnata priorità nella graduatoria secondo il seguente ordine:

- progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che hanno ottenuto il punteggio più elevato in sede di istruttoria valutativa;
 - data e ora di invio della domanda di contributo. A tal fine farà fede la data e l'ora di trasmissione secondo le modalità di cui al precedente art. 7.3
2. La concessione o il diniego del contributo a favore dell'impresa richiedente sarà disposta con Determinazione del Dirigente del Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo.
 3. L'atto di concessione del contributo o di diniego dello stesso, verrà notificato all'impresa richiedente tramite PEC.
 4. Le richieste di agevolazione ordinate sulla base dell'indice di priorità assegnato secondo l'istruttoria formale e valutativa di cui agli artt. 8.1 8.2 e 8.3 e sulla base dell'eventuale priorità di cui al precedente comma 1 saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 2.
 5. La concessione verrà disposta solo dopo l'acquisizione del DURC regolare ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della informazione antimafia ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
 6. Le imprese ammesse e finanziate riceveranno comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso che dovrà essere inviato al Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 9 – Tempi di realizzazione del progetto

1. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per i quali si richiede l'agevolazione possono essere avviati a partire dal giorno successivo a quello di invio della richiesta di agevolazione tramite il sistema <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>. A tal fine farà fede la data di invio della richiesta di agevolazione alla regione Umbria risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico utilizzato per la presentazione della medesima. Il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale potrà, comunque, essere avviato in data successiva dichiarata dall'impresa nella richiesta di ammissione.
2. I progetti dovranno concludersi entro 15 mesi dalla data di avvio dichiarata dall'impresa beneficiaria in sede di presentazione della richiesta di agevolazione. La data di avvio dovrà essere confermata o meno nella comunicazione di accettazione del contributo che sarà inviata alle imprese beneficiarie in sede di ammissione ai benefici dell'Avviso. Il termine di 15 mesi per la realizzazione dell'intervento finanziato decorre dalla data risultante dalla ricevuta di consegna della PEC di ammissione a contributo per le imprese che, a questa data, non hanno ancora avviato l'intervento agevolato.
3. È prevista la possibilità di concedere una proroga per l'attuazione dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un periodo massimo di 3 mesi. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inviata dal soggetto beneficiario entro la scadenza del termine previsto per l'attuazione pena l'irricevibilità della stessa.

Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo

1. La rendicontazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finanziati deve essere effettuata utilizzando la procedura informatica disponibile nel sistema <http://smg2014.regione.umbria.it/home>.
2. Per poter utilizzare il sistema è necessario che il richiedente si registri come persona fisica e chieda l'abilitazione a operare per l'Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve accedere a <http://smg2014.regione.umbria.it/home> e seguire le istruzioni operative accessibili dalla Home cliccando sul link "Modalità di registrazione".
3. In allegato al presente Avviso, è pubblicata la linea guida operativa di ammissibilità delle spese (allegato 10).
4. L'erogazione del contributo potrà avvenire al termine della realizzazione dell'intervento (a saldo) ovvero l'impresa beneficiaria potrà richiedere un anticipo del contributo secondo le modalità di cui al successivo art. 10.1.

Art. 10.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria per ottenere un anticipo del 40% del contributo concesso dovrà effettuare la richiesta di erogazione utilizzando il sistema informatico <http://smg2014.regione.umbria.it> allegando copia della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap, della durata di trenta mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza.
2. Successivamente all'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo attraverso il sistema informatico, l'impresa dovrà inviare tramite raccomandata A.R. l'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 al seguente indirizzo: Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo – Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia (PG).
3. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta e dell'acquisizione del DURC e della certificazione antimafia.
4. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 10.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto ammesso.
2. Entro i 15 mesi previsti per la realizzazione dell'intervento, dovranno essere emessi e regolarmente pagati, secondo le modalità previste nelle linee guida in materia di ammissibilità della spesa (Allegato 10), tutti i titoli di spesa afferenti al progetto. Si precisa comunque che le modalità di pagamento ammissibili sono: bonifico bancario o

postale, ricevuta bancaria, carta di credito aziendale, moneta elettronica aziendale (solo POS).

3. La richiesta di erogazione del saldo del contributo completa dei relativi allegati, dovrà essere compilata dall'impresa utilizzando esclusivamente, pena il rigetto della richiesta medesima, la procedura telematica di cui all'art. 10 comma 1.
4. Ai fini della presentazione della rendicontazione finale di spesa, è necessario allegare alla richiesta di saldo la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del saldo
 - b) il rapporto finale di ricerca
 - c) tabelle di rendicontazione dei costi.
5. La liquidazione del contributo è comunque subordinata a:
 - le determinazioni contenute nell'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica relativa alla conforme realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto a quanto approvato effettuata dal soggetto gestore tramite gli esperti esterni di settore scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR e del MISE;
 - la verifica - per le imprese che lo abbiano dichiarato in domanda ai sensi dell'art. 5 comma 2 al fine della maggiorazione di contributo - della presenza in rendicontazione della collaborazione con una start up innovativa o con una PMI innovativa per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, nonché incremento occupazionale;
 - la verifica - per le imprese che lo abbiano previsto in domanda ai fini della determinazione dell'indice di priorità ai sensi dell'art. 8.2, comma 1 lett. d) e g).
6. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.
7. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 11 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, a eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità e uniformità su tutto il territorio nazionale. In particolare non sono cumulabili con le provvidenze concesse con il presente avviso gli aiuti concessi ai sensi del Reg UE n. 651/2014.
2. Con riferimento al programma agevolato è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi dei regolamenti comunitari.
3. Nel caso di aiuti concessi in regime ordinario ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio, operanti sia in "de minimis" che in regime ordinario, non potrà superare le intensità massime di aiuto previste.

Art. 12 – Variazioni

1. Le variazioni non inerenti le caratteristiche tecniche del progetto (comprese le variazioni

che riguardano il beneficiario) devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo che:

- nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 - nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
2. Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, consulenze, etc.) fino a un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

Art. 13 – Obblighi per i beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a tutto quanto già previsto negli altri articoli:
 - a) dovranno realizzare il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale ammesso. Tale misura dovrà risultare dall'ammontare dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti ammissibili;
 - b) dovrà essere operante in uno dei settori di attività ammissibili all'agevolazione e indicati nell'Allegato 1;
 - c) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - d) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 art. 71 e s.m.i e in particolare i risultati dei progetti oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall'impresa e non potranno essere ceduti, alienati o distratti entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
 - e) dovrà utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è concesso;
 - f) dovrà mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo dello stesso e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel proprio sistema contabile;
 - g) dovrà rispettare le norme europee, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese con particolare riferimento a quanto definito nel DPR n. 22 del 05/02/2018 che ne disciplina i relativi criteri per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
2. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.
3. L'impresa beneficiaria deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

4. L'impresa beneficiaria dovrà curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (art.140 del Reg. UE n.1303/2013 e s.m.i).
5. L'impresa deve inoltre adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i ed in particolare dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art.115, paragrafo 2 e informare il pubblico durante l'attuazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:
 - una breve descrizione dell'operazione in italiano e in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
 - l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto (esempi disponibili sul sito internet www.regione.umbria.it/programmazione-fesr).
6. L'impresa beneficiaria è tenuta inoltre al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n.96 al Capo VI "Misure per il contrasto della delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali" per quanto applicabili.

Art. 14 – Controlli in loco e Ispezioni

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/13 e s.m.i. e dall'Unione Europea ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati sia a supporto dell'attività istruttoria sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi. Gli stessi saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente all'erogazione dei contributi, potranno essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (UE) n, 1303/13 e s.m.i. o disposti dai servizi della Commissione europea o dalla Corte dei Conti europea. Tali controlli saranno finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nell'art. 20 e seguenti, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 15 - Revoca dei contributi

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 13.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.

Art. 16 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Innovazione, Ricerca & Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
2. Responsabile del procedimento: Dott. Edoardo Pompo tel. 075 5045082 e-mail: epompo@regione.umbria.it
Responsabile dell'istruttoria: Simone Secondi, tel. 075 5045765 e-mail: simonesecondi@regione.umbria.it
3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo per ogni singola domanda di contributo seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1201/2020.

Fase del procedimento	Termine di avvio	Termine conclusione	Atto finale
Istruttoria formale della domanda pervenuta (ex art. 8.1)	Il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la ricezione delle domande	35 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Istruttoria valutativa domanda pervenuta (ex art. 8.3)	Invio dei progetti a Sviluppumbria per la valutazione	45 gg	Ricezione esito valutazione da Sviluppumbria
Atto di concessione/ esclusione	Fine fase precedente	10 gg	Determina Dirigenziale di esclusione dopo formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L.241/90
			Determina dirigenziale di concessione

4. Il procedimento amministrativo per l'erogazione del saldo del contributo seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1201/2020.

Istruttoria formale della documentazione di rendicontazione pervenuta	Il giorno di ricezione dell'istanza di rendicontazione protocollata	20 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rendicontazione ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Istruttoria valutativa domanda pervenuta (ex art. 10.2)	Invio dei progetti a Sviluppumbria per la valutazione	45 gg	Ricezione esito valutazione da Sviluppumbria
Acquisizione esiti e definizione contributo definitivo adozione	Fine fase precedente	25 gg	Determinazione Dirigenziale ed emissione mandati di pagamento/revoca contributo

5. In riferimento agli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), obbligatori a decorrere dal 1° luglio 2017 e di quanto disposto in merito alla normativa antimafia così

come modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, il Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo, declina ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato rispetto dei sopra indicati tempi del procedimento di concessione dei contributi che dovesse derivare da malfunzionamenti delle rispettive piattaforme ovvero da inadempimenti o ritardi di attuazione imputabili ad altre strutture regionali o nazionali.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. La Regione Umbria potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
2. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 115 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo, Dott. Edoardo Pompo - Regione Umbria, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia (PG). Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
4. Il diritto di accesso di cui al Capo V della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia (PG), Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, con le modalità di cui alla l.r. n8/2011 e del Regolamento regionale n.8/2012,
5. Avverso il provvedimento finale è ammissibile ricorso al giudice competente entro i termini previsti dalla legge.
6. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 18 – A chi rivolgersi per informazioni

1. Il presente avviso sarà reso disponibile nel sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:
<https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-impresericerca-e-innovazione/ricerca-e-sviluppo-2020>
2. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo ai seguenti numeri di telefono: 075 5045082/5765/5009 e alla mail dedicata al presente Avviso: ricerca2020@regione.umbria.it